Sentenza n. 240 del 2004 (Poteri sostitutivi)

La Regione Emilia-Romagna ha sottoposto all'esame della Consulta l'articolo 10, commi 42, 43, 44 e 45 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, denunciandone l'illegittimità per violazione degli articoli 117, quinto comma, 120, secondo comma, e 97 della Costituzione.

Le disposizioni censurate prevedono la nomina – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni – di un Commissario straordinario per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del decreto nei primi due periodi di attuazione (comma 42); dispongono che il Commissario stesso, nell'espletamento del proprio mandato, possa esercitare, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal medesimo decreto (comma 43); stabiliscono inoltre che, in caso di inadempienze relative all'attuazione del decreto, il Commissario straordinario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla diffida, i provvedimenti dovuti e che, decorso inutilmente tale termine, esercita il potere sostitutivo previa deliberazione del Consiglio dei ministri (comma 44).

Le censure si appuntano sulla disciplina del potere sostitutivo contenuta nel citato articolo 10 che, secondo le ricorrenti, prevede un modello di potere sostitutivo e di vigilanza non riconducibile né all' ipotesi di intervento sostitutivo dello Stato configurato dall'articolo 117, quinto comma, né a quella prevista, più in generale, dall'articolo 120, secondo comma, Cost.

La Corte osserva che il decreto legge impugnato detta disposizioni per l'applicazione della normativa in tema di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Trattasi di disciplina di chiara derivazione comunitaria dove la previsione di un potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e delle altre amministrazioni coinvolte nelle procedure destinate a darvi applicazione trova il proprio fondamento nell'articolo 120, secondo comma, Cost., per il quale "il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria". I rilievi mossi sono per la Corte infondati dal momento che risultano rispettati i limiti entro i quali il legislatore statale può prevedere e disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni. Si ricorda, infatti, che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, perché possa ritenersi legittima la previsione del potere di sostituzione dello Stato nei confronti delle regioni è necessario che l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e

disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'*an*; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione.

Dott.ssa Paola Garro